REPUBBLICA ITALIANA

NUMERO DI CODICE FISCALE 012000826
NUMERO DI PARTITA IVA 02711070827

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio di Gestione Economica del Personale in Servizio
Unità Operativa II – Vigilanza sulle Entrate
Viale Regione Siciliana 2226 - 90135 Palermo
Tel. 091 / 7072985 - Fax 091/7073910
e-mail: b.santomauro@regione.sicilia.it

RISPOSTA A NOTA n.

DEL

Prot. N. **95918**
Allegati

Palermo **06 Lug. 2010**

OGGETTO: Adempimenti contributivi – Chiarimenti connessi all'attuazione art. 15 della L.R. 6/2009

A Tutti i Servizi di gestione economica e giuridica del Personale presso i Dipartimenti Regionali
Loro Sedi

Al Servizio III - Coordinamento e Vigilanza sulla Gestione del Fondo per il trattamento di Quiescenza e di buona Uscita del Personale Regionale
SEDE - Viale Regione Siciliana 2226 - 90135 Palermo

Al Fondo Pensioni Sicilia
c/o Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale
SEDE - Viale Regione Siciliana 2226 - 90135 Palermo

All' Assessorato dell'Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Via Notarbartolo n. 17 – 90145 Palermo

All' Assessorato dell'Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro
Servizio Bilancio
Via Notarbartolo n. 17 – 90145 Palermo

Con nota prot. n. 205534 del 17/12/2009 sono state fornite le prime indicazioni circa gli adempimenti contributivi relativi al personale regionale conseguenti all'attuazione dell'art. 15 della L.R. 6/2009 che ha istituto l'ente pubblico non economico "**FONDO PENSIONI SICILIA**" avente come scopo la corresponsione del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita spettanti al ***personale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21*** (c.d. contratto 2).

In particolare, con la suddetta circolare è stato specificato che, in applicazione del comma 8 dell'art. 15 della L.R. 6/2009, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la ***contribuzione ai fini pensionistici*** relativa al personale inquadrato come "contratto 2" non sarà più acquisita dall'Amministrazione Regionale bensì trasferita al Fondo mediante l'emissione di mandati effettivi di spesa.

La stessa regola vale, ovviamente, per il ***personale del c.d. "contratto 2" che si trovi in posizione di assegnazione temporanea o comando presso altre amministrazioni*** qualora percepiscano da queste emolumenti accessori la cui contribuzione (ai fini di pensione) va destinata al Fondo istituito con l'art. 15 della L.R. 6/2009.

Inoltre, come precisato dall'Ufficio Legislativo e Legale con il Parere prot. n. 11870 / 58.10.11 del 22 aprile 2010 rientra nella competenza del Fondo anche la contribuzione ai fini di pensione calcolata sui compensi corrisposti al ***personale assunto a tempo determinato svolgente funzioni di natura pubblicistica*** individuabili nelle figure dei *dirigenti generali e dei componenti degli uffici di diretta collaborazione esterni all'Amministrazione* con esclusione dei *soggetti provenienti dal bacino del precariato (ex LSU e PUC)* e di *quelli assunti per un periodo di tempo inferiore all'anno*, per i quali è prevista l'iscrizione all'INPS.

Essendo già in itinere il processo di costituzione dell'ente, **le modalità di versamento al Fondo della suddetta contribuzione saranno comunicate in tempi brevi contestualmente alla stipula della convenzione di cassa con l'Istituto Tesoriere e alla predisposizione del Bilancio di previsione ripartito in capitoli** .

Restano di competenza dell'**AMMINISTRAZIONE REGIONALE :**

- la ***contribuzione ai fini di pensione*** relativa al ***personale di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21*** (c.d. contratto 1), cui si applicano le disposizioni della L.R. 2/1962, che continuerà ad essere acquisita dall'Amministrazione Regionale mediante il consolidato meccanismo dell'emissione dei mandati verdi e delle correlative quietanze d'entrata con il versamento sui capitoli **3402** e **3629**;
- la ***contribuzione ai fini di pensione*** relativa al ***personale del c.d. "contratto 1" che si trovi in posizione di assegnazione temporanea o comando presso altre amministrazioni***, calcolata sugli emolumenti accessori da queste corrisposti, che deve essere versata sul capitolo **3405**;
- la ***contribuzione ai fini di buonuscita*** relativa a ***tutto il personale regionale in regime di TFS*** (Trattamento di Fine Servizio), indipendentemente dall'inquadramento come contratto 1 o 2, che continuerà ad essere acquisita dall'Amministrazione Regionale con le medesime attuali modalità.
- la ***contribuzione ai fini del T.F.R.*** (Trattamento di Fine Rapporto disciplinato dall'art. 2120 c.c.) relativa a ***tutto il personale regionale in regime di TFR***, indipendentemente dall'inquadramento come contratto 1 o 2, che deve essere acquisita dall'Amministrazion-*-e Regionale con le medesime modalità già previste per la contribuzione di buonuscita.

Per l'identificazione del ***personale in regime di TFR***, la circolare INPDAP n. 30 del 1/8/2002 (nel caso dei dipendenti appartenenti alle amministrazioni dello Stato) chiarisce che rientrano obbligatoriamente in tale regime:

- *tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in essere o stipulato successivamente al 30/05/2000* (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 20/12/1999);
- *tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000* (cfr. D.P.C.M. 02/03/2001).

Restano in regime di TFS:

- *tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione entro il 31/12/2000, anche in caso di successivo passaggio – a qualsiasi titolo – da un Ente ad un altro purché tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e sempre con contratto a tempo indeterminato*;
- *i dipendenti assunti a tempo indeterminato precedentemente al 1 gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici*.

Si fa presente che il DPCM del 20/12/1999, stabilendo in primis per i dipendenti pubblici all'art. 1, comma 3, la regola della "*invarianza della retribuzione netta*", ha poi disposto all'art. 1, comma 6, per le amministrazioni tenute ad iscrivere il proprio personale all'INPDAP, il principio dell' "*accantonamento figurativo del TFR*" specificando nel 9,60% il "*contributo previdenziale*" corrispondente all'accantonamento annuale destinato ad alimentare il fondo per il TFR.

L'utilizzo da parte del legislatore del termine "contributo previdenziale" porta a concludere che nel pubblico impiego le quote di accantonamento annuale destinate ad alimentare il fondo per il TFR hanno natura contributiva.

Considerato che per i dipendenti regionali è prevista l'iscrizione ad una gestione previdenziale esclusiva che sostituisce quella dell'INPDAP e che il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 21/1986 ha omologato il trattamento previdenziale del personale assunto in esito a concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati dopo l'11 maggio 1986 a quello degli impiegati civili dello Stato, risulta evidente che ***la contribuzione calcolata su tutti gli emolumenti imponibili ai fini del TFR (9,60%)*** va anch'essa acquisita dall'Amministrazione e versata sul capitolo **3629** avvalendosi del consolidato meccanismo dell'emissione dei mandati verdi e delle correlative quietanze d'entrata e, nel caso di personale regionale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, versata sul capitolo **3405**.

Relativamente all'identificazione della base di calcolo utile per il TFR, il DPCM del 20/12/1999 all'art. 1, comma 6, relativamente al personale pubblico, rinvia all'art. 4 dell'Accordo Quadro siglato dall'ARAN con le organizzazioni sindacali in data 29/07/1999.

Questo prevede che il TFR si calcoli applicando i criteri di cui all'art. 2120 c.c. sulle seguenti voci della retribuzione: *stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, altri elementi considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità, 13ª mensilità, ulteriori voci retributive considerate nella contrattazione di comparto*.

Come precisato dalla circolare INPDAP n. 29 del 08/06/2000, sono da ritenersi già ricompresi nella base di calcolo del TFR gli *altri emolumenti valutati ai fini del calcolo della indennità di buonuscita in base alla normativa preesistente* alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Accordo (27 agosto 1999).

La contrattazione di comparto potrà ricomprendere nella base di calcolo del TFR *ulteriori voci considerate utili ai fini delle indennità di buonuscita* per le quali saranno fornite eventuali indicazioni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Marisa Finocchiaro)

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Giovanni Bologna)

Il Dirigente Dell' U.O. II - Vigilanza sulle Entrate
(Dott. Bernardo Santomauro)